DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1982

che modifica la decisione 80/1238/CEE della Commissione che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per il legname di quercia originario degli Stati Uniti d'America

(I testi in lingua francese, danese, tedesca, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

(82/93/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la richiesta presentata dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il legname di quercia originario degli Stati Uniti d'America non può, di massima, essere introdotto nella Comunità munito della corteccia, a causa del rischio d'introduzione del Ceratocystis fagacearum (avvizzimento della quercia);

considerando tuttavia che, in forza dell'articolo 14, paragrafo 3, della stessa direttiva, possono essere autorizzate deroghe a tale norma, purché sia appurato che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi;

considerando che negli Stati membri richiedenti è necessario, per motivi tecnologici, importare legname di quercia con corteccia destinato all'industria della tranceria;

considerando che, in riferimento agli Stati Uniti d'America e sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ha stabilito che non ci sono rischi di diffusione di Ceratocystis fagacearum, purché sia rispettato un certo numero di condizioni tecniche particolari;

considerando che la Commissione, con decisione 80/1238/CEE [3], ha già accordato tale deroga per un secondo periodo che scade il 31 ottobre 1981;

considerando che le informazioni raccolte di recente non sono sufficientemente complete per una dettagliata conclusione;

considerando che occorre pertanto autorizzare, per un altro periodo, gli Stati membri richiedenti a prevedere deroghe per il legno di quercia originario degli Uniti d'America quando sussistono le predette condizioni tecniche particolari, sebbene l'elenco dei porti di sbarco dovrebbe essere adattato sin d'ora allo sviluppo delle loro attrezzature e delle necessità;

considerando che l'autorizzazione potrà essere prorogata sempreché nuove informazioni non ne giustifichino una revisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 80/1238/CEE è modificata, come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), all'elenco dei porti di sbarco sono aggiunti i seguenti trattini:

   « — Århus

   — Salerno »;

   il trattino « — Venezia » è soppresso.

2. All'articolo 3, i termini « 31 ottobre 1981 » sono sostituiti dai termini « 31 ottobre 1982 ».

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
(2) GU n. L 14 del 16. 1. 1981, pag. 23.
(3) GU n. L 374 del 31. 12. 1980, pag. 17.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione